



Beni digitali e proprietà. La qualificazione giuridica delle nuove entità immateriali

Week 2 - Qualificazione giuridica dei beni digitali

Prof. Ermanno Calzolaio

Introduzione: la rivoluzione digitale e la cri

Come vengono regolati, protetti e governati questi asset immateriali?

Da un lato, assistiamo all'**affermazione della lex publica**, il diritto imperativo dei mercati, che trova la espressione nel Regolamento europeo **MiCAR**, il cui scopo è garantire **stabilità, trasparenza e protezione** degli investitori.

Dall'altro lato, emerge una **nuova lex privata**, una sorta di **lex mercatoria digitale**, incarnata dai Principi UNIDROIT. Questi ultimi mirano a forgiare un **linguaggio giuridico comune, flessibile e transnazionale**, per facilitare la circolazione dei diritti su tali beni. La **governance del digitale** si configura, quindi, come un sistema multi-livello che armonizza norme pubbliche, **principi di soft law**, strumenti privatistici tradizionali e forme di autotutela tecnologica.

Introduzione: la rivoluzione digitale e la crisi delle categorie giuridiche tradizionali

La rivoluzione digitale ha generato una dimensione dematerializzata in cui **"oggetti" come cripto-asset, NFT e dati** esistono unicamente in forma elettronica. La loro esistenza, legata a infrastrutture come la blockchain, e la loro capacità di circolare globalmente con estrema rapidità, mettono in discussione le categorie consolidate del nostro diritto patrimoniale.

L'iniziale entusiasmo per un'autoregolazione basata sul codice informatico, riassunta nell'adagio **"code is law"**, si è scontrato con la realtà di malfunzionamenti, attacchi informatici e illeciti, facendo emergere un'impellente necessità di tutela giuridica.

Il diritto si trova oggi a dover colmare un **vuoto normativo** derivante dalla **tradizionale dicotomia tra beni materiali e immateriali**, la cui persistenza rischia di scoraggiare l'innovazione.

La qualificazione giuridica delle criptovalute

Di fronte all'emergere dei cripto-asset, i **giuristi dei sistemi di civil law** hanno tentato di ricondurli a categorie note, incontrando però ostacoli significativi.

- **Tentativo di assimilazione a valute tradizionali:** Questo approccio fallisce in quanto le criptovalute sono generalmente prive di corso legale, non sono emesse da un'autorità centrale e la loro estrema volatilità ne compromette la funzione di riserva di valore e di unità di conto.
- **Tentativo di qualificazione come strumento finanziario:** Anche questa via è spesso preclusa in assenza di una disciplina specifica che li definisca come tali.
- **La via più percorsa → bene mobile immateriale:** sebbene sia la qualificazione più frequente, solleva interrogativi sull'applicabilità di un regime proprietario classico, concepito per beni la cui esistenza è legata alla materialità.

La qualificazione giuridica delle criptovalute

Esperienze a confronto (Italia e Francia)

- **Corte d'Appello di Brescia (2018):** Ha escluso la conferibilità di criptovalute nel capitale sociale a causa della loro "**estrema volatilità**", che impedisce una valutazione stabile. La decisione sottolinea che esse non rappresentano un diritto di credito verso un emittente, ma costituiscono un "asset" in sé.
- **Tribunale di Firenze (2019):** Ha qualificato le criptovalute come "**beni**" ai sensi dell'art. 810 c.c., ma nel caso di fallimento di un exchange, ha ridotto il diritto del titolare a un mero credito da insinuare al passivo, evidenziando la debolezza della tutela reale.
- **Tribunale di Nanterre (2020):** In un caso di prestito di bitcoin, li ha qualificati come **cosa fungibile e consumabile**, applicando la disciplina del mutuo e riconoscendo al mutuante un diritto di credito alla restituzione del tantundem.

La complessità dei Non-Fungible Tokens (NFT)

Bene autonomo o documento digitale?

Gli NFT introducono un ulteriore livello di complessità, essendo concepiti per **rappresentare l'unicità di beni digitali o reali**.

La domanda giuridica cruciale è: **l'NFT è un bene autonomo o un mero "documento digitale" rappresentativo di un altro bene o diritto?**

Di conseguenza, la circolazione del token sulla blockchain comporta il trasferimento della proprietà del solo token, del bene sottostante, o di entrambi? E con quali effetti verso i terzi?

Gli **ordinamenti di common law** hanno mostrato maggiore flessibilità, qualificando gli **NFT come "property"** e utilizzando strumenti duttili come il constructive trust per tutelare le vittime di frodi. I sistemi di civil law, vincolati a un regime proprietario più rigido, incontrano maggiori difficoltà nell'offrire una tutela reale efficace e nel garantire il recupero in caso di spossessamento illecito.

La qualificazione dei dati come beni

Tra tutela della persona e libera circolazione

Il valore economico dei dati ha acceso un dibattito sulla loro possibile qualificazione come "beni" suscettibili di proprietà.

- **Dati personali:** Il **GDPR** (Reg. UE 2016/679) non configura un diritto di proprietà, ma un sistema di tutele incentrato sulla persona e sulla sua autodeterminazione informativa. Il diritto alla portabilità (art. 20) rafforza il controllo dell'individuo, ma non rende il dato un bene commerciabile in re ipsa.
- **Dati non personali:** Sebbene l'UE promuova la loro libera circolazione (es. **Data Act**), un ostacolo fondamentale alla loro qualificazione come oggetto di proprietà nei sistemi di civil law è il principio del *numerus clausus* dei diritti reali e delle privative su beni immateriali. Senza un esplicito intervento del legislatore, affermare un diritto di proprietà sui dati si scontra con i principi cardine del nostro ordinamento.

Problematiche trasversali

Attrito tra tecnica e diritto

La circolazione dei beni digitali, basata su transazioni registrate su blockchain, entra in frizione con le forme giuridiche tradizionali previste per il trasferimento della proprietà.

Le criticità principali sono:

1. **Mancaanza di registri pubblici ufficiali:** La blockchain, pur garantendo trasparenza, non ha, nella maggior parte degli ordinamenti, l'efficacia legale costitutiva o dichiarativa di un registro pubblico.
2. **Problema della "consegna":** Come si attua il trasferimento del controllo di un bene immateriale in modo giuridicamente rilevante e opponibile ai terzi? Il semplice passaggio della chiave privata è sufficiente a integrare un atto traslativo?
3. **Incertezza sui diritti sottostanti:** Specialmente nel caso degli NFT, il trasferimento del token implica automaticamente il trasferimento del diritto sul bene collegato? Spesso, le prerogative del titolare del token sono assai limitate.

Problematiche trasversali

Quanto l'instabilità incontra il diritto

L'elevata **volatilità** di molti cripto-asset ha profonde ripercussioni giuridiche che vanno oltre la mera difficoltà di valutazione.

- **Impatto su operazioni patrimoniali:** Rende complessi i conferimenti in società, la costituzione di garanzie reali (es. pegno, ipoteca), le divisioni ereditarie e le liquidazioni.
- **Incertezza nel risarcimento del danno:** Quale valore considerare per quantificare il danno da perdita o sottrazione? Quello al momento del fatto illecito, della domanda giudiziale o della decisione?
- **Instabilità dei contratti:** Può alterare l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, sollevando questioni circa l'applicabilità di rimedi come la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e la necessità di rinegoziare i termini dell'accordo.

Problematiche trasversali

La fragilità del possesso digitale

Il **controllo dei beni digitali** dipende dal possesso di chiavi crittografiche private. La loro perdita (per *hacking*, smarrimento, truffa o fallimento di un intermediario) evidenzia la debolezza dei rimedi giuridici tradizionali.

I rimedi petitori classici, come l'azione di rivendica, si rivelano inefficaci per tre ragioni principali:

1. **Anonimato**: L'identificazione delle controparti responsabili è spesso impossibile.
2. **Transnazionalità**: La localizzazione degli attori in giurisdizioni non cooperative complica le azioni legali e l'esecuzione delle sentenze.
3. **"Immutabilità" della blockchain**: Può rendere tecnicamente impossibile annullare o stornare una transazione fraudolenta, anche se ordinato da un giudice.

Problematiche trasversali

La tensione tra disintermediazione e fiducia

La **perdita del controllo** mette in luce una tensione fondamentale.

Da un lato, la tecnologia blockchain promette disintermediazione e controllo diretto ("be your own bank").

Dall'altro, la realtà operativa dimostra una persistente necessità di fiducia: negli sviluppatori del software, nelle piattaforme di scambio, e nella propria capacità di custodire le chiavi.

Come dimostra il caso analizzato dal Tribunale di Firenze, quando questa fiducia viene tradita dal fallimento di un intermediario, la **qualificazione del diritto in termini di "proprietà" diventa di scarsa utilità**. Il diritto del titolare degrada a un mero credito, senza possibilità di recuperare gli asset specifici. Questo ci impone di riflettere sulla **distribuzione delle responsabilità** tra i vari attori dell'ecosistema.

Conclusioni

La qualificazione e la tutela dei beni digitali sono un **percorso irto di ostacoli**, a causa dell'inadeguatezza del **paradigma della materialità**, dell'incertezza sulla **circolazione** e della **debolezza** dei rimedi tradizionali.

I **sistemi di civil law** si trovano di fronte a un bivio:

1. **Opzione conservativa**: "forzare" i beni digitali all'interno delle categorie dogmatiche preesistenti, con il rischio di soluzioni frammentarie e inefficaci.
2. **Opzione evolutiva**: avviare una riflessione coraggiosa per un adattamento sistematico degli istituti del diritto patrimoniale alle sfide della dematerializzazione.

L'obiettivo finale non è trovare nuove "etichette", ma assicurare che il sistema giuridico possa offrire una **tutela effettiva**, preservando al contempo la coerenza e i principi cardine dell'ordinamento.